ALLEGATO A

Città di Ostra

Provincia di Ancona

1° Settore – Entrate, Patrimonio, Servizi alla Persona

BANDO DI CONCORSO PER L'EROGAZIONE DI CONTRIBUTI AFFITTO PER L'ANNO 2014. LEGGE 431/98 – ART. 11.

IL RESPONSABILE DI SETTORE

- visto l'art. 11 della Legge n. 431 del 9 dicembre 1998;
- visto il Decreto del Ministro dei Lavori Pubblici del 7 giugno 1999;
- vista la Legge n. 199 del 18 dicembre 2008;
- visto il Decreto Legislativo n. 109 del 31 marzo 1998 e successive modificazioni ed integrazioni;
- visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 221 del 7 maggio 1999;
- vista la Legge n. 133 del 6 agosto 2008 (conversione in Legge, con modificazioni, del D.L. n. 112 del 25 giugno 2008);
- la Legge 18 dicembre 2008, n. 199: "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 20 ottobre 2008, n. 158 recante misure urgenti per contenere il disagio abitativo di particolari categorie sociali";
- la Deliberazione della Giunta Regionale n. 1835 del 15/12/2008: "L. 431/98 ART. 11 – DMLLPP 7.06.1999 – L.R. 36/2005 art. 12 – Modalità funzionamento del fondo per il sostegno all'accesso agli alloggi in locazione - Modifica allegato "A" della DGR 774/2007" – Riapprovazione testo completo";
- la Deliberazione della Giunta Regionale n. 1288 del 03/08/2009: "L. 431/98 ART. 11 – DMLLPP 7/6/1999 – L.R. 36/2005 art. 12 – Modalità funzionamento del fondo per il sostegno all'accesso agli alloggi in locazione, modifica allegato "A" della DGR 1835/2008 – Riapprovazione testo completo";
- la Deliberazione della Giunta Regionale n. 293 del 09/02/2010: "L. 431/98 ART. 11 – DMLLPP 7/6/1999 – L.R. 36/2005 art. 12 – Modalità funzionamento del fondo per il sostegno all'accesso agli alloggi in locazione - Integrazione paragrafo 3 allegato "A" della DGR 1288/2009";
- l'art. 5 della L.R. 20/2010 (Legge Finanziaria 2011) con il quale è stato finanziato il fondo anticrisi a sostegno delle politiche di difesa dei livelli occupazionali e di sostegno al reddito delle fasce più deboli;
- la L.R. n. 45 del 27/12/2012 (Legge Finanziaria 2013), art.3;
- il Protocollo d'Intesa tra Regione e Organizzazioni Sindacali siglato il 05/05/2011, che stabilisce l'utilizzazione del fondo anticrisi per concedere contributi finalizzati al sostegno alle abitazioni in locazione riservati a soggetti che hanno perso l'occupazione;
- il Decreto Legge 28 marzo 2014, n. 47 convertito con modificazioni dalla L. 23 maggio 2014, n. 80 che ha apportato modifiche all'art. 11 della L. 431/1998;
- la comunicazione della Regione Marche – Servizio Infrastrutture Trasporti Energia del 18/06/2014, assunta al nostro prot. n. 7720 del 18/06/2014 inerente l'informativa relativa all'emissione dei bandi comunali 2014;
- la Deliberazione di Giunta Comunale n. 69 del 22/07/2014, immediatamente esecutiva, recante: "L. 431/1998 – art. 11 – D.G.R. n. 1288/2009 e s.m.i. – Fondo di sostegno per l'accesso agli alloggi in locazione anno 2014. Approvazione";

RENDE NOTO

che **dal 28 luglio 2014 al 15 ottobre 2014** i soggetti in possesso dei requisiti sotto elencati possono presentare domanda per ottenere i **contributi affitto per l'anno 2014** secondo quanto disposto dal presente bando e dalla vigente normativa in materia.

Art. 1
Requisiti per l'ammissione al bando

Possono presentare domanda di contributo i cittadini in possesso dei seguenti requisiti:

a) contratto di locazione regolarmente registrato ai sensi di legge ed in regola con le registrazioni annuali - versamento imposta di registro o esercizio opzione "cedolare secca";
b) canone mensile di locazione, al netto degli oneri accessori, non superiore a € 700,00;

c) conduzione di un appartamento di civile abitazione, iscritto al N.C.E.U., che non sia classificato nelle categorie A/1 (abitazione di tipo signorile), A/8 (ville), A/9 (castelli);
d) - cittadinanza italiana o di altro Stato aderente alla Comunità Europea;
oppure (per i cittadini extracomunitari)
- possesso di carta o permesso di soggiorno in corso di validità e del certificato storico di residenza da almeno 10 anni nel territorio nazionale ovvero da almeno 5 anni nella Regione Marche;
e) residenza anagrafica nel Comune di Ostra (AN) e nell'alloggio per il quale si richiede il contributo;
f) mancanza di titolarità, da parte di tutti i componenti il nucleo familiare anagrafico e/o di altri residenti nel medesimo alloggio, del diritto di proprietà, comproprietà, usufrutto, uso o abitazione su un alloggio, situato in qualsiasi località, adeguato alle esigenze del nucleo stesso, ai sensi dell'art. 2, comma 2 della L.R. 36/05;
g) valore ISEE ed incidenza del canone annuo rientranti nei limiti di seguito indicati:
FASCIA A: non superiore ad € 5.818,93 (importo dell'assegno sociale 2014),
FASCIA B: non superiore ad € 11.637,86 (importo di due assegni sociali 2014),
rispetto ai quali l'incidenza del canone di locazione risulti non inferiore al 50%;

Il valore ISEE è diminuito del 20% in presenza di un solo reddito derivante da lavoro dipendente o da pensione in un nucleo monopersonale.

Il valore ISEE è incrementato del 25%, oltre il tetto fissato al predetto punto g), per particolari situazioni di debolezza sociale (nuclei familiari che includono ultrasessantacinquenni, disabili, famiglie con un numero di componenti maggiore a cinque).

Art. 2
Requisiti "riserva di precedenza"

Per poter beneficiare della "riserva di precedenza", a prescindere dalla posizione in graduatoria, fermo restando l'accertamento dell'appartenenza alla casistica dei nuclei colpiti dalla crisi economica e l'ordine di graduatoria degli altri beneficiari, nel caso di "morosità incolpevole" derivante dalla modifica della situazione occupazionale (applicazione di ammortizzatori sociali, licenziamento causato da crisi aziendale), i richiedenti devono essere in possesso di uno dei seguenti requisiti, in aggiunta a quelli sopra riportati:
presenza nel nucleo familiare di almeno un componente che si trovi nello stato di ex lavoratore dipendente che non goda di indennità o che abbia una indennità a seguito di licenziamento, che abbia perso il lavoro dal 1° gennaio 2010 a causa di:

- licenziamento;
- dimissioni per giusta causa;
- mancato rinnovo di un contratto a termine (vi rientrano i lavoratori che hanno maturato a partire dal 01/09/2009 un periodo lavorativo di almeno 3 mesi, ovvero 90 giorni, con uno o più contratti anche non continuativi. In quest'ultima fattispecie sono ricompresi, e con le stesse modalità, i lavoratori subordinati - anche quelli con contratto di somministrazione e di apprendistato - e i contratti di collaborazione).

Art. 3
Nozione di nucleo familiare

Ai fini del presente bando si considera **nucleo familiare** quello composto dal richiedente e da tutti coloro che, anche se non legati da vincoli di parentela, risultano nel suo stato di famiglia anagrafico **alla data di presentazione della domanda**.

Art. 4
Determinazione del reddito

La posizione reddituale del richiedente da assumere a riferimento per essere ammessi alla graduatoria, di cui al successivo art. 10, è quella risultante dalla certificazione ISEE, ai sensi del D.Lgs. 109/98 e successive modificazioni ed integrazioni, eventualmente rimodulata se ricorre la condizione descritta dall'art. 2, avente per oggetto i redditi di tutti i componenti del nucleo familiare anagrafico percepiti nell'anno d'imposta 2013 (dichiarazione dei redditi 2014), il patrimonio mobiliare e il patrimonio immobiliare.
Il richiedente, per avvalersi del decremento o dell'incremento del limite di reddito, di cui all'art. 1, lett. g), deve dichiarare e produrre la documentazione comprovante il possesso dei requisiti.

In caso di certificazione ISEE in cui il reddito dichiarato risulta pari a zero, il richiedente deve presentare autocertificazione attestante la fonte di sostentamento, pena l'esclusione dal beneficio.

Art. 5
Modalità di presentazione della domanda

La domanda di partecipazione al presente bando di concorso deve essere compilata unicamente sui moduli appositamente predisposti dal Comune di Ostra, a pena di esclusione, con allegata **obbligatoriamente** la dichiarazione ISEE, a pena di esclusione.
I moduli sono in distribuzione presso l'Ufficio Servizi alla Persona sito al secondo piano del palazzo Comunale o reperibili sul sito www.comune.ostra.an.it
L'eventuale assistenza per la compilazione della domanda sarà fornita esclusivamente nel giorno di **venerdì, dalle ore 9.00 alle ore 13.00**, presso l'Ufficio dell'Assistente Sociale Comunale.

Entro il 20/01/2015 i richiedenti devono dichiarare la permanenza dei requisiti di accesso all'intervento (condizioni abitative e regolare pagamento dei canoni mensili) relativamente ai mesi residuali dell'anno successivi alla data di presentazione della domanda.
In caso di verificata morosità nel pagamento dei canoni mensili, il contributo viene erogato direttamente al locatore, almeno fino alla concorrenza dei canoni ancora dovuti, sulla base di una autorizzazione sottoscritta dal richiedente, pena l'esclusione dal contributo.

Art. 6
Termini per la presentazione della domanda

Le domande devono essere presentate in Comune, presso l'Ufficio Servizi alla Persona, dal lunedì al venerdì (CHIUSO IL GIOVEDI' MATTINA) dalle ore 9.00 alle ore 13.00 ed il martedì e giovedì pomeriggio dalle ore 16.00 alle ore 18.00, **entro il giorno 15 OTTOBRE 2014.**
Le domande spedite mediante raccomandata postale, sono regolari se la data del timbro di partenza è compresa entro il predetto termine e se sono corredate di copia fotostatica del documento d'identità.

TUTTE LE DOMANDE CONSEGNATE O SPEDITE DOPO I TERMINI SOPRA INDICATI SARANNO AUTOMATICAMENTE ESCLUSE.

Art. 7
Controlli

L'Amministrazione Comunale effettuerà i dovuti controlli, anche a campione, circa la veridicità delle dichiarazioni sostitutive rese ai fini della partecipazione al presente bando, anche d'intesa con l'Agenzia delle Entrate e con la Guardia di Finanza. Si ricorda che a norma degli artt. 75 e 76 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445 e successive modificazioni ed integrazioni, chi rilascia dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia e decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.
Gli elenchi dei beneficiari saranno inviati alla Guardia di Finanza per i controlli previsti dalle leggi vigenti.
In caso di dubbia attendibilità delle dichiarazioni rese, il Comune richiede all'interessato la documentazione. Qualora il cittadino si rifiuti, in sede di controllo, di presentare la documentazione richiesta, decade immediatamente dal beneficio.

Art. 8
Determinazione dell'entità dei contributi

Il contributo è calcolato sulla base dell'incidenza del canone annuo, al netto degli oneri accessori, rispetto al valore ISEE (indicatore della situazione economica equivalente, ai sensi del D.Lgs. 109/98 e ss.mm. e ii.), non inferiore al 50%. Il contributo massimo concedibile non può essere superiore a 1/5 dell'importo annuo dell'assegno sociale 2014 ovvero ad € 1.163,78.
Ai fini della determinazione dell'entità del contributo è preso in considerazione il numero di mensilità del canone di locazione relativamente alle quali si sia potuto accertare la regolarità nel pagamento.
Il contributo economico non potrà in ogni caso essere superiore all'ammontare del canone annuo di locazione.
L'Amministrazione Comunale, al fine di soddisfare un maggior numero di richieste, potrà riservarsi la possibilità di applicare la riduzione di una quota percentuale al contributo effettivamente spettante.

Art. 9
Non cumulabilità con altri analoghi benefici

Sulla domanda di contributo il richiedente deve specificare se ha già percepito o se ha fatto richiesta di contributi, erogati dal Comune o da altri enti sovraordinati, per la locazione e/o deposito cauzionale relativamente al medesimo periodo (anno 2013).
Nel caso il richiedente percepisca un contributo durante il corso dell'anno 2014, questi avrà cura di dichiararlo entro il 20/01/2015.

Al ricorrere delle ipotesi di cui al comma precedente, il Comune concede un contributo massimo pari alla differenza tra l'ammontare dell'importo concedibile ai sensi del presente bando e la somma già percepita dal richiedente ad altro titolo.
Restano salvi i divieti di cumulo espressamente stabiliti con legge.

Art. 10
Graduatoria

I concorrenti in possesso dei requisiti sono collocati in graduatoria secondo l'ordine decrescente della percentuale di incidenza del canone di affitto annuo sul valore ISEE.
Nei casi di uguale percentuale di incidenza canone/reddito, la posizione in graduatoria sarà determinata dal valore ISEE più basso.
La riserva di precedenza viene utilizzata per il collocamento in graduatoria secondo le condizioni di cui al precedente art. 2.
La graduatoria definitiva sarà pubblicata in via definitiva all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi.

Art. 11
Ripartizione dei fondi disponibili

Il fondo per il sostegno all'accesso agli alloggi in locazione di cui alla L. 431/98 verrà ripartito tra gli aspiranti beneficiari posizionatesi nelle graduatoria di cui all'art. 10, in ragione dei contributi concedibili.
L'Amministrazione Comunale partecipa con un proprio finanziamento integrativo.
La Giunta Comunale, con successivo ed apposito atto, al fine di soddisfare un maggior numero di richieste, potrà riservarsi la possibilità di applicare la riduzione di una quota percentuale al contributo effettivamente spettante, sulla base di quanto indicato al precedente art. 8.

Art. 12
Modalità di erogazione

L'erogazione del contributo sarà effettuata in un'unica soluzione.
Non si procede alla liquidazione nel caso di decesso del beneficiario in un nucleo familiare monopersonale.
I contributi in questione rimangono nel fondo a disposizione per essere distribuiti ai rimanenti beneficiari secondo le modalità previste dalla normativa sopracitata.

Ostra, _____

IL RESPONSABILE DEL 1^ SETTORE
Dott. Giuseppe Paoloni

Informativa art. 13 D. Lgs. 30.6.2003 n. 196 (privacy)

Titolare	Comune di Ostra, Ufficio Servizi alla Persona, Piazza dei Martiri n. 5 - 60010 Ostra (AN).
Responsabile del trattamento	Responsabile 1^ Settore, Dott. Giuseppe Paoloni
Incaricati	Sono autorizzati al trattamento in qualità di incaricati i dipendenti assegnati anche temporaneamente, per esigenze organizzative, all'Ufficio Servizi alla Persona.
Finalità	I dati dichiarati saranno utilizzati dagli uffici esclusivamente per l'istruttoria, definizione ed archiviazione dell'istanza formulata e per le finalità strettamente connesse (Legge n. 431/1998; art. 68 D..Lgs. 30.6.2003 n. 196 inerente il trattamento di dati sensibili da parte di PP.AA. ai fini della erogazione di benefici economici ed abilitazioni).
Modalità	Il trattamento viene effettuato sia con strumenti cartacei sia con elaboratori elettronici a disposizione degli uffici.
Ambito comunicazione	I dati verranno utilizzati dall'Ufficio Servizi alla Persona del Comune di Ostra. Sono comunicati alla Regione Marche e possono essere comunicati al Ministero Finanze, Guardia di Finanza o altri Enti pubblici autorizzati al trattamento, per le stesse finalità sopra indicate e per verificare l'effettiva sussistenza dei requisiti richiesti per accedere al contribuito. I dati verranno comunicati all'istituto di credito per l'emissione dell'eventuale assegno relativo al contributo di cui trattasi.
Obbligatorietà	Il conferimento dei dati è obbligatorio per poter usufruire del beneficio in presenza dei requisiti; la conseguenza in caso di mancato conferimento dei dati è la sospensione del procedimento.
Diritti	L'interessato può in ogni momento esercitare i diritti di accesso, rettifica, aggiornamento e integrazione, cancellazione dei dati, come previsto dagli artt. 7 e seguenti del D. Lgs. n. 196/2003 rivolgendosi all'indirizzo specificato.